

**Ambiente.** Le istruzioni del ministero alle associazioni

# Sistri obbligatorio per gli autodemolitori

Paola Ficco

Chi gestisce autoveicoli fuori uso doveva aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013. È questa una delle 25 risposte fornite dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ad altrettanti quesiti sul Sistri, da tempo posti al ministero dell'Ambiente dalle seguenti Associazioni di categoria: Confindustria, Fise, Assoelettrica, Fai-Sistri, Associazione Gestori Rifiuti tramite Assofermet e Ansep Unitam.

Le risposte sono pubblicate in [www.sistri.it](http://www.sistri.it) e sono fornite in forma tabellare come "quadro sinottico-aspetti normativi" e contengono il parere della Direzione sulle tematiche presentate dalle associazioni. La posizione ministeriale su alcuni punti mutua la Circolare dello scorso 31 ottobre (relativa all'articolo 11, legge 125/13) salvo discostarsene in modo eclatante per alcuni aspetti, come quello relativo al solo stoccaggio dei rifiuti prodotti che per la Circolare obbliga al Sistri il produttore iniziale di rifiuti pericolosi dal 3 marzo 2014 «anche con riferimento» alle attività di stoccaggio (R13 e D15).

Secondo la nuova nota, invece, costui inizia il Sistri dall'1 ottobre 2013 poiché il soggetto interessato «prima ancora che produttore» è gestore (risposta n. 8). Con riguardo ai soggetti obbligati la nota riprende, poi, la legge 125/13 quando riferisce che i nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi.

Sul punto, la Direzione individua tre ipotesi: trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi. In tali casi «sarà obbligatorio aderire al Sistri, come gestori e anche come produttori».

Il che, come ricorda la Circolare, «nelle more delle modifiche delle procedure informatiche» ripropone il tema della doppia iscrizione del nuovo produttore sia nella categoria dei produttori, sia in quella dei gestori. L'ob-

bligo non scatta se si trattano e si producono rifiuti non pericolosi.

Su altri punti la nota rinvia a norme da rivedere o da implementare. Tuttavia, alcune problematiche sono rese più esplicite: la risposta n. 5 precisa che i «raccomandati marittimi delegati da armatore o noleggiatore che intervengono nel trasporto navale sono comunque ricompresi nella nozione di trasporto a titolo professionale». I soggetti che gestiscono veicoli fuori uso dovevano aderire al Sistri dall'1 ottobre 2013, come recuperatori o smaltitori, o nuovi produttori, secondo l'attività che svolgono.

## LE INDICAZIONI

L'adesione sarebbe dovuta avvenire dal 1° ottobre. Corto circuito fra risposte e circolare sullo stoccaggio dei rifiuti prodotti

Per una serie di cose, invece, la nota della Direzione rinvia a una nuova e futura normativa come gli obblighi dell'intermediario. La nota ventila la possibilità di semplificare ulteriormente la procedura agevolata per la microraccolta di cui all'articolo 18, comma 4bis, del Dm 52/11. Mentre per la non riproducibilità dei dati in sede di convalida massiva, si riserva chiarimenti con l'Agenzia per l'Italia digitale.

Sulla interoperabilità, dice la nota, il «problema potrebbe essere parzialmente superato grazie alla creazione da parte delle software houses (e/o di Selex) di software in grado di consentire una gestione asincrona delle comunicazioni Sistri rispetto alle attività di compilazione delle schede, che rimarrebbero nella sfera delle attività gestionali aziendali. Rimane da definire un sistema di certificazione dei sistemi di interfaccia tra software gestionali e Sistri. Potrà essere considerata anche l'ipotesi di una modifica del Sistri per consentire il funzionamento del sistema off-line».

## L'orientamento

### 01 | L'INIZIATIVA

La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha fornito 25 risposte ad altrettanti quesiti in materia di Sistri posti al ministero dell'Ambiente da Confindustria, Fise, Assoelettrica, Fai-Sistri, Associazione Gestori Rifiuti tramite Assofermet e Ansep Unitam. Le risposte sono pubblicate in [www.sistri.it](http://www.sistri.it), fornite in forma tabellare come «quadro sinottico-aspetti normativi»

### 02 | LE NOVITÀ

Le risposte su alcuni punti riprendono la circolare dello scorso 31 ottobre sull'articolo 11, della legge 125/13, mentre su altri se ne discostano in maniera eclatante. È quanto succede per il caso relativo al solo stoccaggio dei rifiuti prodotti: la circolare obbliga al Sistri il produttore iniziale di rifiuti pericolosi dal 3 marzo 2014 «anche con riferimento» alle attività di stoccaggio (R13 e D15), mentre la nuova nota, invece, anticipa l'obbligo al 1° ottobre 2013 poiché il soggetto interessato «prima ancora che produttore» è gestore

### 03 | SOGGETTI OBBLIGATI

La nota riprende la legge 125/13 quando riferisce che i nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi. Sul punto vengono individuate tre ipotesi: trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi. In tali casi sarà obbligatorio aderire al Sistri, come gestori e anche come produttori